DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 5

A dirigere gl'Istituti di cultura italiana all'estero e le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B dovranno essere chiamati studiosi di chiara fama preferibilmente di grado universitario.

Essi saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera docenza.

Gl'Istituti si varranno altresi' di laureati e professori italiani che abbiano ottenuto dal Governo e da altri enti italiani una borsa di studio di perfezionamento all'estero e abbiano prescelto la citta' in cui gl'Istituti hanno sede o vi siano inviati a norma dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per eventuali corsi pratici di lingua italiana preparatori a corsi superiori gl'Istituti potranno valersi del personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza, d'insegnanti che il Ministero potra' mettere a disposizione.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it